



COMUNE DI BRUGNATO
Provincia di La Spezia

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 Del 30-05-22

| | |
|-----------------|---|
| Oggetto: | PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022. |
|-----------------|---|

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:06, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, a norma di legge presso la sede municipale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| FABIANI CORRADO | Presente | BROSINI PAOLA | Presente |
| ZOLESI GIAMPAOLO | Presente | VENTURINI ROBERTO | Presente |
| ABBA DAVIDE | Presente | POLINELLI ANNA | Assente |
| ATZENI STEFANO | Presente | RICCHETTI IVANO | Presente |
| GALANTE CLAUDIO | Presente | MENINI LUCIANO | Presente |
| CHIAPPELLA LAURA | Presente | | |

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor FABIANI CORRADO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. PERRONE LUIGI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



COMUNE DI BRUGNATO

Provincia di La Spezia

Oggetto: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI
2022-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI
(TARI) ANNO 2022.

PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
DE RANIERI ANDREA

PARERE: Favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio interessato
DOTT. DE RANIERI ANDREA

Il Sindaco legge il punto all'ordine del giorno e dà la parola all'Assessore Brosini che legge il seguente intervento: *“Il PEF è l'insieme dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, è uno strumento di natura programmatica che ha ad oggetto la definizione degli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale. Il piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio 2022-2025 attuato col nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2 “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”), da Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente), e predisposto dall'Autorità di Ambito che ha acquisito le specifiche parti di PEF, opportunamente validate, dai gestori di ciascuno dei servizi del ciclo integrato: per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani differenziati e indifferenziati, spazzamento e lavaggio, trattamento e recupero delle frazioni secche e altre attività accessorie, per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati, la cui percentuale è diminuita grazie alla raccolta differenziata, e organici dai gestori degli impianti dei quali si avvale, e dai singoli Comuni per l'accertamento e riscossione del tributo, spazzamento e servizi opzionali. Il valore complessivo dei costi del PEF comunale 2022 (comprensivo dei conguagli dei periodi precedenti), dopo l'applicazione delle detrazioni, si attesta su 509.799,00 euro, con la parte variabile a 276.709,60 euro e quella fissa a 163.912,00. Rispetto al 2021 riporta una variazione in aumento in valore assoluto di 30.000 euro, infatti il nostro comune nel 2020 e 2021 ha approvato il PEF 2019, in quanto il Gestore Acam Ambiente non lo aveva consegnato in tempo utile e cioè entro il 31/05, per cui a causa di un sistema poco funzionale, la legge dava facoltà di approvare quello del precedente esercizio, che nel nostro caso specifico era di € 482.000. Si è ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili del Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche in base alle potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:*

- 57% costi fissi a carico delle utenze domestiche
- 20% costi variabili a carico delle utenze domestiche;
- 43% costi fissi a carico delle utenze non domestiche;
- 80% costi variabili a carico delle utenze non domestiche

Si stabiliscono inoltre le seguenti scadenze di pagamento per le rate Tari relative all'anno 2022:

prima rata: 31 luglio 2022

seconda rata: 30 settembre 2022

terza rata: 30 novembre 2022

con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2022.

Intendo sottolineare, come già detto in commissione con il consigliere Galante che l'amministrazione ha intenzione di destinare una parte dell'avanzo non vincolato ad un fondo aiuti alle imprese qualora si trovino in provate difficoltà economiche prevedendo una percentuale di riduzione TARI come scontistica, a patto che il contribuente non domestico dimostri di essere in regola con i pagamenti, il tema andrà naturalmente discusso e regolarizzato con Spezia Risorse Spa. Si chiede l'approvazione delle tariffe Tari 2022”.

Prende la parola il Consigliere Galante per affermare che, dati alla mano, i cittadini di Brugnato nel 2022 avranno un aumento di 90.000 € della TARI.

Replica l'Assessore Brosini che l'aumento nel 2022 sarà di 30.000 €.

Riprende la parola il Consigliere Galante che afferma che in previsione nel 2022 la spesa sarà di 509.794, nel 2023 la spesa sarà di 516.000 € e nel 2024 sarà di € 524.000 € e nel 2025 sarà di € 532.000. Quindi, dal 2021 al 2025 la spesa per la TARI dei

cittadini brugnatesi aumenterà di 90.000 €, oltre ad altre 22.000 €, per un totale di oltre 110.000 €. Afferma che nella validazione del PEF c'è scritto che occorre modificare il regolamento.

Replica l'Assessore Brosini che la variazione del regolamento lo dovrà fare la Provincia. Il Consigliere Galante prende la parola per leggere una parte della delibera Arera sulla necessità di modificare il regolamento sugli assimilabili e sull'applicazione delle riduzioni sulle tariffe.

Il Sindaco replica che la modifica del regolamento proposto sugli assimilabili è stata già fatta.

Il Consigliere Galante afferma che il Comune di Brugnato ha sbagliato ad applicare nel 2021 i trasferimenti erariali per la riduzione Covid sulla TARI, in quanto questa doveva essere spalmata solo sulle attività commerciali, in quanto erano a queste destinate. Inoltre, le riduzioni dovevano andare a coloro che avevano un ISEE sotto gli 8.000 € e questo vuol dire che la riduzione a cui avevano diritto queste persone, è stata spalmata su tutti. Il Consigliere Galante fa una dichiarazione di voto contraria a nome della minoranza.

Il Consigliere Galante, inoltre, chiede informazioni sui costi dello spazzamento e lavaggio per 14.000 € e afferma che la pulizia del mercato del giovedì si potrebbe fare con i nostri dipendenti, in modo da risparmiare qualcosa.

Replica il Sindaco ricordando che l'attività di spazzamento non riguarda solo il giorno e l'attività mercato, ma anche la pulizia dei cestini e lo spazzamento delle strade per altri due giorni; il Sindaco afferma che l'unico operaio del Comune ha già le giornate programmate e non può avere quest'altra incombenza. Inoltre, afferma, che il nuovo servizio della Maris è sicuramente migliorato rispetto al passato. Ricorda che questa Amministrazione ha ereditato un PEF di 690.000 € e che oggi è di 482.000 €, quindi, calato di 200.000 € e con una percentuale di raccolta differenziata di oltre il 70%.

Prende la parola il Consigliere Galante per chiedere informazioni sui dipendenti Acam che si cambiano nella palestra comunale e chiede se questi pagano l'affitto.

Replica il Sindaco che è stata fatta una convenzione e che l'alternativa era quella di farli cambiare da Santo Stefano con la perdita di un'ora di lavoro al giorno.

Il Consigliere Galante chiede informazioni sull'Isola ecologica e chiede se il Comune di Borghetto paga per l'utilizzo di detta area – il Sindaco replica di sì – continua il Consigliere Galante proponendo di far diventare uno specifico terreno in disponibilità del Comune un'area attrezzata, dandola in affitto ad Acam in modo che possa utilizzarlo per le sue attività e facendola diventare un'area ecologicamente attrezzata nascondendo le opere.

Il Sindaco afferma che finché l'area viene utilizzata solo da due comuni, allora non ci sono problemi; nel caso in cui l'area dovesse essere utilizzata da più comuni allora si potrebbe creare il problema di trovare e attrezzare un'area diversa.

Non seguono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Brugnato è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 510.826,00 prima delle detrazioni disposte dall'art. 4.6 Del. ARERA 363/2021, indicando le entrate tariffarie massime applicabili per l'anno 2022 in Euro 509.799,00 e le entrate massime per gli anni successivi come da seguente tabella:

| Anno | Entrate tariffarie PEF |
|------|------------------------|
| 2022 | Euro 509.799 |
| 2023 | Euro 516.951 |
| 2024 | Euro 524.202 |
| 2025 | Euro 531.555 |

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale, come da determina n. 494 del 27/05/2022;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 30/07/2021 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che: *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, come sopra validato dalla competente Autorità di Ambito Territoriale Ottimale (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Esaminate inoltre le “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: “*Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti*”;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “*fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente*”;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui dall’art. 18 al 22 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base a potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze, come segue:

- 57% costi fissi a carico delle utenze domestiche
- 20% costi variabili a carico delle utenze domestiche;
- 43% costi fissi a carico delle utenze non domestiche;
- 80% costi variabili a carico delle utenze non domestiche

Preso atto

- dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell’art. 4 dell’allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche stabiliti con Regolamento TARI;

- che nell'anno 2022 l'Ente non si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti Kb, Kc e Kd dal DPR 158/1999, nella misura massima del 50% del loro ammontare e/o della facoltà di non considerare i coefficienti Ka ai fini della determinazione della tariffa delle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- dei coefficienti relativi alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti domestiche stabiliti con Regolamento TARI;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, rispetta il limite di crescita di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021, determinato come segue:

| | |
|---|--------------|
| Limite massimo di variazione annuale | 1,92% |
| Crescita entrate 2022/2021 | 1,70% |

Considerato quindi che, come da determinazione dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 494 del 27/05/2022, il limite delle Entrate Tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2021 è:

| Anno | Entrate tariffarie PEF |
|------|------------------------|
| 2022 | Euro 509.799 |
| 2023 | Euro 516.951 |
| 2024 | Euro 524.202 |
| 2025 | Euro 531.555 |

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento, Regolamento TARI art. 26, comma 4;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:

- prima rata: 31 luglio 2022;
- seconda rata: 30 settembre 2022;
- terza rata: 30 novembre 2022;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2022;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela,

protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Vista e richiamata la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ed il suo Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 “Ambito di applicazione” che così recita: «1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025..1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»

- articolo 2 “Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario” che così recita: «2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»

- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della Circular Economy e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in “integrati”, “minimi” e “aggiuntivi”

- articolo 4 “Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale” che così recita: «4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base

di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. 4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. 4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. 4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. 4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. 4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»

- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;

- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita: «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale

rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»

- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;

- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi

competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, "sono esclusi incrementi dei corrispettivi

finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano

economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti.". Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.

Dato atto che con Decreto Legge del 30/12/2021, art. 3, comma 5 sexiesdecies il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2022 è stato differito al 31/05/2022;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi finanziari e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, vista l'urgenza delle prossime scadenze;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 07 favorevoli, n.03 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti n. 00 consiglieri,

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di prendere atto** del Piano Finanziario 2022/2025 e i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validati dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, con determinazione n. 494 del 27/05/2022;
- 3) **di prendere atto** che il Piano Economico Finanziario ha il seguente limite nel quadriennio 2022/25:

| Anno | Entrate tariffarie PEF |
|------|------------------------|
| 2022 | Euro 509.799 |
| 2023 | Euro 516.951 |
| 2024 | Euro 524.202 |
| 2025 | Euro 531.555 |

- 4) **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2022 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia della Spezia, nella misura del 5%;
- 7) **di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui al comma 659 e 660 dell'art. 1, legge n. 147/2013 e in base al Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso:

- apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2022:
- prima rata: 31 luglio 2022;
 - seconda rata: 30 settembre 2022;
 - terza rata: 30 novembre 2022;
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2022;
- 9) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 20 del TU,

con ulteriore votazione in forma palese, Con voti n. 07 favorevoli, n.03 contrari, espressi in forma palese per alzata di mano dai n.10 consiglieri presenti e votanti, essendosi astenuti n. 00 consiglieri,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIANI CORRADO

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PERRONE LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 08-06-22 al 23-06-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Brugnato, li 08-06-22

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PERRONE LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine della pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, D. Lgs. N. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

Brugnato, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PERRONE LUIGI